



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali
dell'Emilia-Romagna

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie
dell'Emilia-Romagna

Ai Dirigenti tecnici e amministrativi Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale

Giungono a questo Ufficio quesiti relativi all'adempimento dell'obbligo scolastico di istruzione per gli alunni in istruzione parentale, cioè che vengono istruiti direttamente dalle famiglie senza fruire del servizio delle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) o di quelle iscritte al registro delle non paritarie.

1) Definizioni

E' opportuno precisare che nella presente nota si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per brevità, nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione, identificata spesso come "scuola familiare", "scuola paterna", "istruzione familiare", "istruzione parentale", "educazione parentale"; talora si trovano utilizzati anche termini anglosassoni quali *homeschooling* o *home education*.

Queste espressioni, ed altre consimili, indicano la scelta delle famiglie di provvedere direttamente all'educazione dei figli, scelta che non implica necessariamente che l'istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori. L'istruzione parentale può essere impartita anche da "preettori" scelti dalle famiglie, che possono curare la formazione di gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad uno specifico modello organizzativo e gestionale, l'istruzione parentale indica piuttosto l'esercizio di una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali.

Dirigente: Chiara Brescianini

Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi Tel. 051/3785271

e-mail: musolesi@istruzioneeeer.gov.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneeeer.it



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

2) I riferimenti normativi

Istruzione parentale e assolvimento dell'obbligo scolastico

La possibilità di optare per l'istruzione parentale è sancita dall'articolo 30 della Costituzione Italiana: *“È un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...”*.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” definisce come si coniuga l'obbligo di istruzione con l'applicazione del principio costituzionale sopra riportato. L'articolo 111, in particolare, prevede quanto segue:

“Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.

Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, “Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico” definisce quali siano le autorità che vigilano sull'adempimento dell'obbligo. In particolare, l'articolo 2, comma 1, precisa:

“Art. 2.

1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie.”

3) Istruzione parentale e verifica degli apprendimenti

In tema di valutazione e di verifica degli apprendimenti, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all'articolo 23, prevede quanto segue:

“In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare

Dirigente: Chiara Brescianini

Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi Tel. 051/3785271

e-mail: musolesi@istruzioneer.gov.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.

4) Indicazioni operative

Si riepilogano di seguito i passaggi essenziali legati alla scelta di effettuare l'istruzione familiare:

- 1) la scelta di effettuare l'istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno scolastico e va ripetuta ogni anno;
- 2) la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;
- 3) dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola "vigilante" sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
- 4) i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;
- 5) nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono tenute a vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sintetizzate nella presente nota.

**Il Direttore Generale
Stefano Versari**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs39/93)

Dirigente: Chiara Brescianini

Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi Tel. 051/3785271

e-mail: musolesi@istruzioneee.gov.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneee.it